



GVG

GEBÄUDEVERSICHERUNG GRAUBÜNDEN  
ASSICURANZA D'EDIFIZI DAL GRISCHUN  
ASSICURAZIONE FABBRICATI DEI GRIGIONI

# **Direttive per le misure edili di protezione e per la protezione adeguata dell'oggetto inerenti ai progetti di costruzione nelle zone di pericolo**



# Sommario

<b>I.</b>	<b>SCOPO</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>BASE GIURIDICA</b>	<b>1</b>
<b>III.</b>	<b>CAMPI D'APPLICAZIONE</b>	<b>2</b>
<b>IV.</b>	<b>PROCEDURA DEI PERITI INGEGNERI</b>	<b>4</b>
<b>V.</b>	<b>LETTERATURA SPECIALIZZATA E MEZZI AUSILIARI PER IL PROGETTO DI COSTRUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>VI.</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>	<b>6</b>
<b>VII.</b>	<b>ESCLUSIONE DALL'ASSICURAZIONE E CASI PARTICOLARI</b>	<b>6</b>
<b>VIII.</b>	<b>SPESE PROCEDURALI</b>	<b>7</b>
<b>IX.</b>	<b>COSTI DELLE MISURE DI PROTEZIONE</b>	<b>7</b>
<b>X.</b>	<b>PERITI INGEGNERI</b>	<b>7</b>
<b>XI.</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>8</b>

# **Direttive per le misure edili di protezione e per la protezione adeguata dell'oggetto inerenti ai progetti di costruzione nelle zone di pericolo**

Emanate dalla Commissione amministrativa il 18.12.2020

---

## **I. Scopo**

Queste direttive dovrebbero mostrare ai committenti, agli specialisti della costruzione, alle autorità comunali e cantonali per i permessi di costruzione, in caso di progetti di costruzione nelle zone di pericolo e in ubicazioni con pericolosità analoga, esterne alle aree di rilevamento, se e a quali condizioni un progetto di costruzione può essere realizzato.

## **II. Base giuridica**

### **Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (801.100, LPTC)**

#### **Art. 38 Altre zone**

##### **1. Zone di pericolo**

<sup>1</sup> Le zone di pericolo comprendono i territori minacciati da valanghe, frane, caduta di massi, inondazioni o altri fenomeni naturali. Esse vengono suddivise secondo le direttive cantonali in una zona di pericolo elevato (zona di pericolo 1) e in una zona di pericolo medio (zona di pericolo 2).

<sup>2</sup> Nella zona di pericolo 1 non possono essere costruiti nuovi edifici e impianti, destinati a ospitare persone e animali. Edifici e impianti esistenti destinati a ospitare persone e animali possono solo essere rinnovati. Per costruzioni come dighe e simili, realizzate per proteggere insediamenti, sulla base di un concetto globale possono venire autorizzate utilizzazioni conformi alla zona o a ubicazione vincolata.

<sup>3</sup> Nella zona di pericolo 2 nuovi edifici e impianti che servono per ospitare persone e animali, necessitano di particolari misure edilizie di protezione. In caso di modifiche essenziali a edifici esistenti devono essere prese le necessarie misure di protezione per tutto l'edificio.

<sup>4</sup> Edifici e impianti in zone di pericolo, che non sono destinati a ospitare persone e animali, devono essere adeguatamente protetti.

<sup>5</sup> Licenze edilizie e permessi EFZ per progetti di costruzione in zone di pericolo vengono rilasciati soltanto se esiste un'autorizzazione dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni. Quest'ultima emana direttive per le misure edili di protezione e per una protezione adeguata degli oggetti.

### **Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (801.110, OPTC)**

Art. 40 Progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia

...

<sup>2</sup> L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non vale per progetti di costruzione previsti in zone di pericolo destinati a ospitare persone e animali, nonché in generale per progetti di costruzione che potrebbero minacciare corsi d'acqua, zone di protezione delle acque e biotopi palustri.

...

Art. 42 Domanda di costruzione, domanda EFZ

...

<sup>3</sup> Alle domande di costruzione per progetti di costruzione in zone di pericolo e in zone di pericolo gialle deve essere allegata una decisione dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni relativa all'esame preliminare. La zona di pericolo gialla rappresenta una zona di sensibilizzazione.

...

### **III. Campi d'applicazione**

Per le zone di pericolo 1 (zone rosse) rispettivamente per le aree rosse delle carte di pericolo vale: le persone sono a rischio sia all'interno che all'esterno dei fabbricati. Si deve tenere in considerazione l'improvvisa distruzione dei fabbricati (settore di divieto).

Per le zone di pericolo 2 (zone blu) rispettivamente per le aree blu delle carte di pericolo vale: le persone non sono praticamente a rischio all'interno dei fabbricati, all'esterno di essi tuttavia esiste una minaccia. Si devono tenere in considerazione dei danni ai fabbricati, tuttavia in quest'area non dovrebbero avverarsi distruzioni improvvise di fabbricati, se vengono rispettate le imposizioni relative al tipo di costruzione (misure di protezione).

Queste direttive valgono per i progetti di costruzione nelle zone di pericolo, dove queste zone di pericolo sono state escluse a causa delle procedure di pericolo valanga, franamento (smottamento), caduta di massi, acqua (flusso e colata di detriti, allagamento, piena). Per analogia queste direttive valgono anche per i progetti di costruzione al di fuori delle aree di rilevamento in ubicazioni con pericolosità analoga.

Le zone di pericolo sono rilevabili dal piano delle zone approvato dal Governo, relativo alla pianificazione comunale delle destinazioni d'uso. Inoltre sulle zone di pericolo nel piano delle zone possono essere presenti anche zone di pericolo le più attuali, che nell'ambito degli aggiornamenti e secondo le ultime conoscenze delle commissioni inerenti ai pericoli dell'Ufficio foreste e pericoli naturali del Cantone dei Grigioni ([www.awn.gr.ch](http://www.awn.gr.ch)) verranno escluse. Queste sono definite nel piano della commissione dei pericoli.

Il piano della commissione dei pericoli è giuridicamente vincolante per le autorità. Le zone di pericolo contenute in esso devono pure essere tenute in considerazione per i progetti di costruzione, ai sensi di questa direttiva, anche se il comune non ha ancora definito le nuove zone di pericolo nel piano delle zone relativo alla pianificazione comunale delle destinazioni d'uso. Le zone di pericolo determinate dalla commissione dei pericoli valgono in modo analogo anche per le regolamentazioni tecnico-assicurative dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni.

Il piano della commissione dei pericoli e le zone di pericolo nei piani delle zone possono essere visionati al seguente indirizzo URL:  
<https://map.geo.gr.ch/> => Scelta delle carte: "Gefahrenzonen Graubünden"

Le modifiche essenziali ai fabbricati esistenti, secondo la LPTC, articolo 38, cpv. 3, devono corrispondere a una completa ristrutturazione con un notevole valore aggiunto.

Lo svolgimento della procedura per i progetti di costruzione nelle aree di pericolo gialle è definito in un promemoria separato dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni.

## **IV. Procedura dei periti ingegneri**

La perizia del progetto di costruzione, l'esame dei piani e dei calcoli statici sui pericoli naturali individuati nelle zone di pericolo vengono effettuati da un perito ingegnere designato dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni. La perizia può estendersi all'esecuzione dei lavori di costruzione. La procedura dei periti ingegneri si svolge in tre fasi: esame preliminare, esame principale e collaudo della costruzione.

### **a) Esame preliminare**

Prima dell'inoltro della domanda di costruzione al comune devono essere inviati al perito ingegnere i seguenti documenti, in doppia copia o se possibile in formato digitale:

- la domanda di costruzione secondo le prescrizioni cantonali e comunali
- l'estratto dal piano delle zone con ubicazione del progetto di costruzione
- indicazioni sulla comunità dei committenti, sugli autori del progetto e sui proprietari

Nell'ambito dell'esame preliminare vengono individuati gli eventi della natura e le derivanti e particolari misure edili di protezione (imposizioni). Queste vengono formulate individualmente e riferite all'oggetto. In merito ai pericoli rilevanti per l'ubicazione, il perito ingegnere interpella lo specialista per i pericoli naturali, dell'Ufficio foreste e pericoli naturali del Cantone dei Grigioni, e può visualizzare in rete le carte dei pericoli analizzando le specifiche cause. In determinate circostanze può anche risultare necessario un sopralluogo.

### **b) Esame principale**

Prima dell'inizio della costruzione devono essere inviati al perito ingegnere i documenti richiesti nell'esame preliminare in funzione dell'esame principale, in doppia copia o se possibile in formato digitale. L'inserito contiene nella maggior parte dei casi i seguenti documenti:

- i calcoli statici con prove sulle parti soggette a pericolo
- i piani esecutivi delle parti della costruzione soggette a pericolo con i rispettivi piani delle armature e le liste dei ferri, rispettivamente i piani di assemblaggio delle costruzioni in legno, in vetro e in acciaio nonché le parti della costruzione mobili.

Il perito ingegnere verifica se le misure edili di protezione (imposizioni) definite nell'esame preliminare sono state ottemperate.

### **c) Collaudo della costruzione**

Dopo l'ultimazione, il perito ingegnere collauda la costruzione. Al posto del collaudo della costruzione, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni può esigere, dalla comunità dei committenti e dalla direzione lavori, una dichiarazione scritta sulla realizzazione integrale delle misure edili di protezione (imposizioni).

I rapporti d'ispezione e di collaudo dei periti ingegneri nonché la dichiarazione scritta della comunità dei committenti vengono inoltrati all'Assicurazione fabbricati dei Grigioni con funzione di richiesta. Dopo la verifica specialistica e contenutistica della richiesta, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni dispone e comunica la decisione alla comunità dei committenti. Questa decisione viene comunicata per conoscenza al comune di ubicazione, al perito ingegnere, allo specialista per i pericoli naturali dell'Ufficio foreste e pericoli naturali e in caso di progetti di costruzione EFZ all'Ufficio per lo sviluppo del territorio.

## **V. Letteratura specializzata e mezzi ausiliari per il progetto di costruzione**

La seguente lista non esaustiva dei documenti contiene le basi sullo stato della tecnica per l'elaborazione dei progetti di costruzione nelle zone di pericolo, che corrispondono ai requisiti tecnico-assicurativi:

- Guida sulle zone di pericolo nel Cantone dei Grigioni
- Norma SIA 260 - Basi per la progettazione di strutture portanti
- Norma SIA 261 - Azioni sulle strutture portanti
- Norma SIA 261/1 - Azioni sulle strutture portanti / specifiche complementari
- ÖNORM (norma austriaca) B 5301 - Finestre e porte di protezione contro le valanghe / specifiche generali, requisiti e classificazione
- Documentazione SIA D 0260 - Progettare & pianificare con i pericoli naturali nel settore dell'edilizia
- Piene - Istruzione alla norma SIA 261/1
- Prescrizioni sulle misure edili per le costruzioni nella zona blu con rischio valanga - pubblicate dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG).
- [www.protezione-pericoli-naturali.ch](http://www.protezione-pericoli-naturali.ch)



## **VI. Responsabilità**

La comunità dei committenti, rispettivamente il suo rappresentante, è responsabile per l'esecuzione della procedura con il perito ingegnere nonché per la corretta realizzazione delle misure edili di protezione (imposizioni).

## **VII. Esclusione dall'assicurazione e casi particolari**

Le seguenti disposizioni si riferiscono alla Legge sull'Assicurazione fabbricati (LAFab) articoli 13, 16 e 22a nonché agli articoli 2, 2a, 9, 15a e 15b della relativa Ordinanza (OLAFab).

### **a) Zona di pericolo 1 (zona rossa di pericolo)**

Nella zona di pericolo 1 il rischio specifico di danno elementare per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti nonché per le ristrutturazioni globali sarà escluso dalla copertura assicurativa. Gli investimenti aumentanti il valore fino al 20 per cento del valore a nuovo vengono inclusi nella copertura assicurativa. Se il valore aggiunto supera il 20 per cento del valore a nuovo, tutto il valore aggiunto sarà escluso dalla copertura assicurativa per il rischio specifico di danno elementare. Pertanto per i progetti di costruzione, nella zona di pericolo 1, ne potrebbe conseguire una procedura abbreviata del perito ingegnere. In merito il perito ingegnere rilascerà indicazioni e raccomandazioni all'attenzione della comunità dei committenti. Il progetto di costruzione non può portare a un aumento rilevante del rischio per l'uomo, gli animali e gli immobili.

### **b) Scivolamento permanente**

I danni causati dallo scivolamento permanente non sono inclusi nei danni elementari coperti dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (eccezione il danno totale secondo la OLAFab articolo 2a). Pertanto per i progetti di costruzione, nelle zone di pericolo a causa dello scivolamento permanente, ne potrebbe conseguire una procedura abbreviata del perito ingegnere. In merito il perito ingegnere rilascerà indicazioni e raccomandazioni all'attenzione della comunità dei committenti.

### **c) Costruzioni e impianti che non sono destinate alla dimora di persone e di animali**

Per le costruzioni e gli impianti nelle zone di pericolo che non sono destinate alla dimora di persone e animali, e che non sono assicurate

presso l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (per es. cabine di distribuzione elettrica, opere di genio civile, canalizzazioni, opere di protezione e simili) è compito del proprietario dell'opera di provvedere a un'adeguata protezione dell'oggetto. Questi progetti di costruzione in zone di pericolo vengono approvati direttamente dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni invece che dalla procedura ordinaria del perito ingegnere. Per questo vengono inoltrati all'Assicurazione fabbricati dei Grigioni i documenti in formato digitale ([esp@gvg.gr.ch](mailto:esp@gvg.gr.ch)).

### **VIII. Spese procedurali**

I costi delle verifiche da parte del perito ingegnere e di eventuali ulteriori specialisti nonché le consulenze complementari sono a carico della comunità dei committenti (secondo l'Ufficio tecnico dei Grigioni / Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) - Raccomandazioni inerenti all'onorario di architetti e ingegneri).

### **IX. Costi delle misure di protezione**

I costi per le misure edili di protezione (imposizioni) da ottemperare sono a carico della comunità dei committenti.

Il costi per le misure di protezione possono di regola essere dedotti fiscalmente a partire dall'acquisto / messa in esercizio sotto la rubrica lavori di manutenzione in modo forfettario o come costi effettivi. Consultare i dettagli nelle istruzioni per la dichiarazione delle imposte.

### **X. Periti ingegneri**

Per l'esame dei progetti di costruzione nelle zone di pericolo e per le risposte alle domande tecniche sono competenti gli ingegneri elencati di seguito:

#### **Arosa, regione Landquart e Prettigovia Anteriore**

Patrick Müller, Dipl. Bauing. FH, c/o Emch+Berger Graubünden AG,  
Kasernenstrasse 36, 7000 Coira  
T 058 451 79 50 / [patrick.mueller@emchberger.ch](mailto:patrick.mueller@emchberger.ch) /  
[www.emchberger.ch](http://www.emchberger.ch)

### **Prettigovia Centrale, Klosters e Davos**

Andreas Flütsch, Dipl. Ing. ETH/SIA, c/o RITTER SCHUMACHER AG,  
Ottostrasse 4, 7000 Coira  
T 081 286 80 68 / [andreas.fluetsch@ritterschumacher.com](mailto:andreas.fluetsch@ritterschumacher.com) /  
[www.ritterschumacher.com](http://www.ritterschumacher.com)

### **Engadina Alta, Engadina Bassa, Val Monastero, Val Poschiavo e Val Bregaglia**

Andreas Heimoz, Dipl. Bauing. FH, c/o Caprez Ingenieure AG,  
Via Serlas 23, 7500 St. Moritz  
T 081 834 88 55 / [a.heimoz@caprez-ing.ch](mailto:a.heimoz@caprez-ing.ch) / [www.caprez-ing.ch](http://www.caprez-ing.ch)

Dino Menghini, Dipl. Bauing. ETH, c/o Pini Gruppe AG,  
Via Cuorta 2, 7500 St. Moritz  
T 081 837 88 00 / [dino.menghini@pini.group](mailto:dino.menghini@pini.group) / [www.pini.group](http://www.pini.group)

### **Albula/Alvra, Surses, Bergün-Filisur, Schmitten, Schams, Avers e Rheinwald**

Thomas Joos, MSc ETH Bau-Ing., c/o Gartmann & Joos Bauingenieure AG,  
Sommeraustrasse 4, 7000 Coira  
T 081 252 77 77 / [thomas.joos@alping.ch](mailto:thomas.joos@alping.ch) / [www.alping.ch](http://www.alping.ch)

### **Coira fino a Rothenbrunnen, Tschierschen-Praden, Lenzerheide, Domigliasca, Heinzenberg e Val Safien**

Donat Deplazes, Dipl. Ing. ETH/SIA, c/o Deplazes & Partner,  
Werkstrasse 2, 7000 Coira  
T 081 284 78 88 / [donat@deplazes-partner.ch](mailto:donat@deplazes-partner.ch) /  
[www.deplazes-partner.ch](http://www.deplazes-partner.ch)

### **Surselva**

Ignaz Camenisch, Dipl. Ing. FH/STV, c/o T. Cavigelli AG,  
Scherrat 18, Postfach 123, 7013 Domat/Ems  
T 081 650 32 32 / [ignaz.camenisch@cavigelli.ag](mailto:ignaz.camenisch@cavigelli.ag) / [www.cavigelli.ag](http://www.cavigelli.ag)

### **Valle Mesolcina e Val Calanca**

Reto Giudicetti, Ing. dipl. ETH, Giudicetti e Baumann SA,  
Casella postale 154, 6535 Roveredo  
T 091 820 30 40 / [info@gibasa.ch](mailto:info@gibasa.ch) / [www.gibasa.ch](http://www.gibasa.ch)

## **XI. Entrata in vigore**

Queste direttive sostituiscono quelle del 05.09.2014 ed entrano in vigore il 01.01.2021.

Inoltre si possono ottenere su [www.gvg.gr.ch/it](http://www.gvg.gr.ch/it) (Su di noi => Download / Basi legali) i seguenti documenti:

- la legge e l’ordinanza concernenti l’Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni
- le disposizioni complementari all’ordinanza della legge concernente l’Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni

---

### **Assicurazione fabbricati dei Grigioni**

Ottostrasse 22  
7001 Coira

T +41 (0)81 258 90 30  
F +41 (0)81 258 91 81  
[esp@gvg.gr.ch](mailto:esp@gvg.gr.ch)  
[www.gvg.gr.ch/it](http://www.gvg.gr.ch/it)